



## **PROVINCIA DI PIACENZA**

**Prov. N. 93 del 01/08/2022**

**Proposta n. 1044/2022**

**OGGETTO: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 29.10.2021. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

### **II VICE-PRESIDENTE**

#### **Premesso che:**

- il Comune di Monticelli d'Ongina ha avviato l'adeguamento della propria strumentazione urbanistica al quadro della pianificazione definito a livello regionale dalla L.R. n. 20/2000 attraverso l'approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) con atto di Consiglio comunale n. 8 del 2.5.2013, successivamente variato;
- il Comune aveva inoltre adottato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con atto di Consiglio n. 14 del 4.5.2017 il quale, tuttavia, non è mai stato sottoposto alle valutazioni di competenza provinciale e pertanto, considerato il notevole lasso di tempo trascorso, con atto di Consiglio n. 41 del 29.10.2021 ha proceduto ad una nuova adozione dello strumento urbanistico con contenuti di pianificazione operativa, ai sensi dell'art. 33, comma 4bis e dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, trasmesso a questo Ente con nota n. 10672 del 22.12.2021 (pervenuta nella medesima data al prot. n. 35050);
- dalla verifica di completezza di quanto pervenuto è emersa la necessità di richiedere al Comune di Monticelli d'Ongina alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 1470 del 21.1.2022;
- le integrazioni richieste sono pervenute ai prot. prov.li n. 15110-15111-15112-15113-15114-15115-15118) del 3.6.2022, mentre i pareri delle Autorità ambientali sono pervenuti in parte in allegato a tali note e in parte direttamente dalle Autorità stesse;
- con nota prov.le n. 17567 del 20.6.2022 è stata comunicata al Comune la decorrenza, a far data dal 3.6.2022, del termine procedurale di 60 giorni per l'assunzione del presente provvedimento di competenza ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, scadente quindi il 2.8.2022;

**Tenuto conto che,** per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018), modificata con L.R. n. 3/2020, ha profondamente innovato la disciplina

regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro quattro anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti, nonchè di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018, relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricade anche quello del Regolamento in esame;

- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di approvazione dei piani secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- in base all'art. 33, comma 4bis della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, qualora il RUE contenga la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, esso deve essere sottoposto al procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 della citata L.R. n. 20/2000 per i POC;
- la Provincia, in base al citato articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità dei contenuti di pianificazione operativa al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale, formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di Regolamento, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sullo stesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali Autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi comunali, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- gli atti comunali con i quali il Regolamento con contenuti di pianificazione operativa viene approvato dovranno dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello stesso e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
- l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del Regolamento in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico;

#### **Acquisiti agli atti:**

- il parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 83254 del 18.5.2022 (pervenuto al prot. prov.le n. 13148 del 19.5.2022);
- il parere rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica – dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con note n. 164839 del 23.5.2022 e n. 168947 dell'1.6.2022 (pervenute rispettivamente ai prot. prov.li n. 13706 del 23.5.2022 e n. 14993 dell'1.6.2022);
- il parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota n. 945 del 31.1.2022 (pervenuto al prot. prov.le n. 2403 dell'1.2.2022);
- il parere rilasciato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con nota n. 1012 del 31.1.2022 (pervenuto al prot. prov.le n. 2392 dell'1.2.2022);
- il parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza con nota n. 4449 del 16.5.2022 (pervenuto al prot. prov.le n. 15110 del 3.6.2022 in allegato a nota comunale);
- il parere rilasciato da IRETI SpA con nota n. 1314 del 25.1.2022 (pervenuto al prot. prov.le n. 15110 del 3.6.2022 in allegato a nota comunale);

**Acquisite inoltre agli atti** le dichiarazioni del competente Responsabile comunale, datate 12.5.2022, relativamente:

- all'avvenuta comunicazione alle Autorità militari dell'adozione del Regolamento;

- all'insussistenza, sul territorio comunale interessato dal Regolamento stesso, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;

**Dato atto che:**

- relativamente alle eventuali incidenze del RUE sui siti della Rete Natura 2000, di cui alla Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21.5.1992 e alla Direttiva Uccelli 2009/147/CE del 30.11.2009 e alla normativa statale e regionale di riferimento, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, in quanto autorità competente per il sito ZPS/ZSC IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" parzialmente ricompreso nel territorio comunale di Monticelli d'Ongina, ha adottato la Valutazione di incidenza con determinazione n. 239 del 14.4.2022;
- del deposito del RUE adottato è stata data comunicazione mediante avviso sul BURERT n. 362 del 22.12.2021;
- durante il periodo di deposito del Regolamento adottato sono pervenute osservazioni al Comune;

**Considerato che:**

- l'istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" si è basata sugli elaborati di RUE di cui all'allegato 1 (denominato "Allegato\_1\_Monticelli\_RUE\_C.C.n.41\_2021\_elenco\_elaborati"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a compimento della fase istruttoria è stata resa una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare le riserve sui contenuti di pianificazione operativa del RUE in questione come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato\_2\_Monticelli\_RUE\_C.C.n.41\_2021\_riserve"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo al RUE del Comune di Monticelli d'Ongina, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato\_3\_Monticelli\_RUE\_C.C.n.41\_2021\_parere\_motivato"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole condizionato al recepimento della riserva n. 25 relativa al rischio sismico;

**Dato atto che:**

- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7, della L.R. n. 20/2000, applicabili al procedimento di approvazione del RUE in argomento in forza delle disposizioni di cui al comma 4bis dell'art. 33 della medesima legge regionale, il Consiglio comunale di Monticelli d'Ongina adegua la Variante alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- concluso l'iter di approvazione della Variante al RUE, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia della Variante approvata alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile la stessa attraverso il proprio sito web, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visti** i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell'Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630", integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

**Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;

- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT 2025) approvato dall'Assemblea regionale con deliberazione n. 59 del 23 dicembre 2021;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

**Visti** i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

**Vista** la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

**Visti:**

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

**Dato atto che** con l'insediamento della Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

**Richiamato** l'art. 15 comma 3 dello Statuto dell'Ente il quale dispone che "In caso d'impedimento permanente, rimozione, decadenza, cessazione dalla carica di Sindaco, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia";

**Dato** atto che in data 29 giugno 2022 si è verificata la causa di decadenza prevista dall'art. 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che "Il Presidente della Provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco" le cui funzioni sono, successivamente, svolte dal Vicepresidente;

**Vista** la L.56 del 7 aprile 2014 art. 1, commi 65 "Il Presidente della Provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco" e 66 "Il Presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito";

**Sentito** il Segretario generale;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Tenuto conto** di tutto quanto sopra esposto;

## **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve ai contenuti di pianificazione operativa del RUE del Comune di Monticelli d'Ongina, adottato con atto di Consiglio comunale n. 41 del 29.10.2021, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato\_2\_Monticelli\_RUE\_C.C.n.41\_2021\_riserve"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", parere motivato VAS positivo al RUE del Comune di Monticelli d'Ongina di cui al precedente punto 1., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato\_3\_Monticelli\_RUE\_C.C.n.41\_2021\_parere\_motivato"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente al RUE del Comune di Monticelli d'Ongina di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole condizionato al recepimento della riserva n. 25 relativa al rischio sismico;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento ai contenuti di pianificazione operativa degli elaborati elencati nell'Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato\_1\_Monticelli\_RUE\_C.C.n.41\_2021\_elenco\_elaborati");
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Monticelli d'Ongina;
6. di dare atto che il Consiglio comunale di Monticelli d'Ongina, a norma del comma 7 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, applicabile al procedimento approvativo del RUE in argomento in forza del comma 4bis

dell'art. 33 della medesima legge regionale, adegua il Regolamento alle riserve formulate con il presente provvedimento ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;

7. di dare atto che, a seguito dell'approvazione del RUE, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
  - invio del RUE approvato alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;
  - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
  - garantire l'accessibilità del RUE approvato attraverso il proprio sito web, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;
8. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

**IL VICE-PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**ALBERTINI FRANCO**

**con firma digitale**

**Allegato 1 – Monticelli d’Ongina, elaborati di RUE adottato CC 41-2021**

<b>MONTICELLI D’ONGINA, ELABORATI DI RUE</b>	
<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>SCALA</b>
RUE_A.1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA	/
RUE_2.1 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE URBANISTICHE	/
RUE_2.2 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE EDILIZIE	/
RUE_2.3 – DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	/
RUE_A.3 – SCHEDA DEI VINCOLI	/
RUE_A.4.1 – VALSAT	/
RUE_A.4.2 – VALSAT – SINTESI NON TECNICA	/
RUE_T.1.1.1 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE	1:5000
RUE_T.1.1.2 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE	1:5000
RUE_T.1.1.3 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE	1:5000
RUE_T.1.1.4 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE	1:5000
RUE_T.1.1.5 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE	1:5000
RUE_T.1.1.6 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE	1:5000
RUE_T.2.1.1 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO CONSOLIDATO	1:2000
RUE_T.2.1.2 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO CONSOLIDATO	1:2000
RUE_T.2.1.3 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO CONSOLIDATO	1:2000
RUE_T.2.1.4 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO CONSOLIDATO	1:2000
RUE_T.2.1.5 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO CONSOLIDATO	1:2000
RUE_T.2.1.6 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO CONSOLIDATO	1:2000
RUE_T.3.1 – DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA DEI TESSUTI STORICI: CENTRO STORICO DI MONTICELLI D’ONGINA – A0	1:1000
RUE_T.3.2 – DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA DEI TESSUTI STORICI: TESSUTI AGGLOMERATI PRINCIPALI – A1	1:1000
RUE_T.3.3 – DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA DEI TESSUTI STORICI: TESSUTI AGGLOMERATI SECONDARI – A2	1:1000
RUE_T.3.4 – DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA DEI TESSUTI STORICI: RURALI DI VALORE STORICO E ARCHITETTONICO – A3	1:1000
RUE_T.3.5 – DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA DEI TESSUTI STORICI: COMPLESSI E EDIFICI DI INTERESSE TIPOLOGICO E AMBIENTALE – A4	1:1000
RUE_T.4.1.N – VINCOLI DI TUTELA STORICA, CULTURALE E PAESAGGISTICA	1:10000
RUE_T.4.1.S – VINCOLI DI TUTELA STORICA, CULTURALE E PAESAGGISTICA	1:10000
RUE_T.4.2.N – VINCOLI DI TUTELA AMBIENTALE	1:10000
RUE_T.4.2.S – VINCOLI DI TUTELA AMBIENTALE	1:10000
RUE_T.4.3.N – VINCOLI DI TUTELA ANTROPICA E INFRASTRUTTURALE	1:10000
RUE_T.4.3.S – VINCOLI DI TUTELA ANTROPICA E INFRASTRUTTURALE	1:10000
RUE_T.4.4.N – VINCOLI DI TUTELA DELLE RETI TECNOLOGICHE	1:10000
RUE_T.4.4.S – VINCOLI DI TUTELA DELLE RETI TECNOLOGICHE	1:10000



RUE_T.4.5 – UNITA' DI PAESAGGIO	1:25000
RUE_T.4.6 – RISCHIO E PERICOLOSITA' ALLUVIONI – AUTORITA' DI BACINO	1:25000
RUE_T.4.7 – RISCHIO E PERICOLOSITA' ALLUVIONI – PSC	1:25000
RUE_T.4.8 – VULNERABILITA' SISMICA	1:25000
RUE_T.4.9 – VINCOLI ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	1:25000
RUE_T.4.10 – VINCOLI ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1:25000
RUE_T.4.11 – VINCOLI ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI BIOGAS – BIOMASSE – EOLICI	1:25000

Premesso che la verifica istruttoria ha interessato la disciplina del territorio urbano ed extraurbano rappresentata nelle Tavole e regolata dalle Norme Tecniche di Attuazione Urbanistiche del RUE (A2.1 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE URBANISTICHE), nonché la Relazione e gli elaborati di ValSAT, si formulano le seguenti riserve:

**VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO in riferimento alla LR 20/2000, alla LR 24/2017 e ad altre disposizioni normative vigenti**

1. A seguito della conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto dalla L.R. 24/2017 (al 31/12/2021) e alla luce della D.G.R. n. 1956/2021, non è più possibile adottare i Piani operativi comunali (POC); si provveda quindi a modificare i contenuti cartografici (es: “Ambiti da riqualificare sottoposti a POC”, “Ambiti principali di trasformazione POC”) e le disposizioni normative di RUE (es: artt. 56, 57, 58) che richiamano e dispongono l’attuazione degli ambiti attraverso i POC, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 24/2017. Analogamente le disposizioni normative di RUE, relative alla pianificazione attuativa (PUA), dovranno essere modificate tenendo in considerazione i contenuti della sopra citata delibera regionale.
2. Risulta necessario modificare, integrare e aggiornare gli elaborati di Piano, per quanto non già effettuato, sulla base dei pareri espressi dagli Enti competenti successivamente all’adozione.
3. Si provveda a correggere ed integrare gli elaborati cartografici in riferimento a quanto di seguito evidenziato:
  - nella tavola RUE T1.1.3 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE è presente la sigla “PF” che non compare nella legenda dell’elaborato. È necessario, pertanto, integrare la legenda oppure stralciare il simbolo nel caso in cui si tratti di un errore cartografico;
  - occorre verificare ed eventualmente correggere la definizione degli ambiti periurbani E5 e E6 contenuta nella Tav. RUE T1.1.1/6 dove si osserva un’incoerenza fra legenda e testo normativo;
  - nella tavola RUE T1.1.5– ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE occorre riportare la sigla “DC” (Impianti di distribuzione carburanti) nella parte grafica del tematismo;
  - nella tavola RUE T1.1.1 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE occorre correggere il codice dell’edificio con valore testimoniale di Cà Zangrandi da “5 B” a “1 B”;
  - nella tavola RUE T1.1.2 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE occorre inserire il codice dell’edificio “12bis D”;
  - nella tavola RUE T1.1.3 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE occorre correggere il codice dell’edificio con valore testimoniale da “13 L” a “1 L”;
  - nella tavola RUE T1.1.5 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE occorre correggere il codice dell’edificio con valore testimoniale posto in Borgonovo da “1 F” a “1 H”. Inoltre, non è presente il codice “11 F” in località Fornace;
  - nella tavola RUE T1.1.6 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE occorre correggere il codice dell’edificio con valore testimoniale da “4 G” a “6 G”, da “22 F” a “24 F”, inserire il “9 G” in località La Secchetta e, inoltre, non sono presenti i codici “6 F” e “26 F” nell’elenco contenuto nel comma 2 dell’art. 30 delle NTA.
4. Nella tavola RUE T3.5 non sono state riportate le “Fasce di rispetto all’edificazione” e le “Aree di pertinenza prive di valore”, previste dal comma 2, lett. g) e h) dell’art. 31 delle NTA del RUE. Si provveda ad una verifica dell’elaborato ed eventualmente alla sua integrazione.

5. Relativamente all'elaborato A2.1 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE URBANISTICHE si evidenzia quanto segue:
- all'interno del corpo normativo occorre sostituire la scritta "T1.1/5" con "T1.1/6", in quanto sono 6 le tavole in cui è stato suddiviso il territorio comunale di Monticelli d'Ongina;
  - ART. 4 ELABORATI COSTITUTIVI  
Al comma 2 è necessario sostituire la numerazione "A4" e "A5" con "A4.1" e "A4.2";
  - ART. 8 EDIFICABILITA' E REQUISITI NECESSARI  
Il comma 2 recita: "Nei casi previsti dal RUE..." Senza specificare quali siano i "casi" o a quali articoli del RUE occorra fare riferimento per la loro individuazione. Occorre, pertanto, integrare il sopra citato comma al fine di renderne più comprensibile il contenuto;
  - ART. 10 INDICI URBANISTICI  
Le definizioni urbanistiche contenute nell'art. 10 fanno riferimento all'Allegato A della deliberazione della  
Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 4 febbraio 2010, n. 279. Si provveda a rivedere tali definizioni tecniche uniformi in riferimento alla più recente delibera della G.R. n. 922 del 28/06/2017, come modificata dalla D.G.R. n. 1136 del 2018;
  - ART. 24 BENI CULTURALI EX ART. 10 D. LGS. N. 42/2004  
Al fine di evitare l'appesantimento del testo normativo e la duplicazione dei contenuti di piano, risulta opportuno eliminare l'elenco di edifici e manufatti vincolati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. N. 42/2004, riportato nel comma 2 dell'art. 24. Analogamente si suggerisce di eliminare dalle norme tutti gli elenchi presenti relativi ad elementi già individuati cartograficamente sulle tavole di RUE.
  - ART. 30 EDIFICI E MANUFATTI DI VALORE STORICO TESTIMONIALE  
Occorre rinumerare i commi dell'art. 30 in quanto compaiono due "comma 2";
  - ART. 31 EDIFICI E COMPLESSI INSEDIATIVI DI VALORE AMBIENTALE A 4 – DISCIPLINA DI INTERVENTO  
Nel comma 2 dell'art. 31 si ritiene opportuno inserire la tavola cartografica di riferimento (RUE T3.5);
  - si ritiene opportuno citare all'interno degli artt. 60, 61 e 62 delle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE URBANISTICHE, le tavole di RUE di riferimento ed in particolare la RUE T1.1.1/6 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE;
  - si provveda a rivedere il testo della disciplina normativa di cui agli articoli: 51 - POLI PRODUTTIVI CONSOLIDATI D2, 54 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI INSALUBRI DI 1° E 2° CLASSE : NORME GENERALI, 77 - ZONE G : SERVIZI PUBBLICI DI QUARTIERE, 80 - ZONE DI VERDE PRIVATO DI PREGIO DA TUTELARE, ove sono presenti riferimenti al PRG;
  - ART. 83 - CRITERI GENERALI PER IL SISTEMA AMBIENTALE E REGIME GIURIDICO DELLE AREE  
L'art. 83 risulta di difficile interpretazione e applicazione poiché, il cosiddetto "Sistema Ambientale" non è stato in alcun modo cartografato nelle tavole di piano. Nel comma 3 non è chiaro a quali "....articoli delle presenti Norme ...." si faccia riferimento.

## **VERIFICA DI CONFORMITA' AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO ai contenuti del PIANO STRUTTURALE COMUNALE**

6. Si provveda a coordinare i contenuti di RUE (cartografia e norme) rispetto alle modifiche apportate al PSC con la variante approvata con atto C.C. n. 1 del 09/02/2022.
7. Nel corso dell'istruttoria tecnica relativa alla verifica di coerenza tra i contenuti del RUE e quelli del PSC,

sono state riscontrate alcune difformità grafiche. Si pone all'attenzione del Comune, quindi, la necessità di provvedere alla revisione degli elaborati del Regolamento Urbanistico Edilizio, adeguandolo e coordinandolo agli elaborati del PSC.

8. Relativamente al dimensionamento delle previsioni insediative del Comune di Monticelli d'Ongina, risulta necessario assicurare la coerenza tra le previsioni del RUE e quanto definito nel PSC, garantendo che l'attuazione degli interventi previsti dal RUE negli ambiti del tessuto consolidato con funzioni prevalentemente residenziali e nel territorio rurale, non generi incrementi di popolazione che si discostino in modo rilevante dagli obiettivi fissati dal PSC.
9. In merito alla perimetrazione del territorio urbanizzato si evidenzia quanto segue:
  - la perimetrazione del TU di San Nazzaro risulta interrotta e, pertanto, occorre procedere all'inserimento del tratto mancante;
  - nella tavola RUE T1.1.3 "Zonizzazione del territorio rurale" è stato perimetrato come territorio urbanizzato la località Boschi non individuata nel PSC come TU; pertanto, si provveda a stralciare tale perimetrazione ai fini della conformità della cartografia di RUE al piano strutturale;
  - nella tavola RUE T1.1.5 "Zonizzazione del territorio rurale" è stato perimetrato come territorio urbanizzato la località Motta non individuata nel PSC come TU; pertanto, si provveda a stralciare tale perimetrazione ai fini della conformità della cartografia di RUE al piano strutturale.
10. In riferimento all'elaborato RUE T3.1 – DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA DEI TESSUTI STORICI: ZONA A0 CENTRO STORICO DI MONTICELLI D'ONGINA, si evidenzia quanto segue:
  - si inserisca la piazza antistante al castello di Monticelli d'Ongina fra le "Aree pubbliche" dato che nella tavola RUE T3.1 risulta priva di classificazione;
  - di fronte al palazzo comunale è stato individuato un edificio soggetto a "ristrutturazione pesante", ma in realtà trattasi di area verde. Si proceda, pertanto, alla correzione di tale difformità.
11. In merito agli aspetti commerciali si coordinino le norme di RUE con le disposizioni di PSC modificate con la variante approvata con atto C.C. n. 1 del 09/02/2022.
12. All'interno del corpo normativo del RUE non risulta disciplinata la rete ecologica, così come previsto dall'art. 28 del PSC, laddove si dispone che: "Il RUE definisce puntualmente gli usi ammessi e le trasformazioni consentite all'interno dei diversi elementi della rete ecologica locale". In riferimento a quanto previsto dal PSC, si predisponga una norma specifica al fine di disciplinare la tematica sopra citata.

## **VERIFICA DEI CONTENUTI AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO in riferimento alla LR 20/2000, ad altre disposizioni normative vigenti e al PTCP**

13. Nella tavola RUE T4.2 "Vincoli di tutela ambientale" non è stata riportata la fascia "A1 – Alveo attivo o invasivo" prevista dal PTCP per il Cavo Fontana, per il Cavo Fontana Bassa e per il Rio Morta. Occorre procedere all'integrazione della tavola.
14. Nella stesura della Legenda della tavola RUE T4.2 "Vincoli di tutela ambientale" sono state invertite le zone B1 e B3. La zona che il RUE individua erroneamente come "zona B1 – Zona di conservazione del sistema fluviale" in realtà sarebbe la "zona B3 – Zona ad elevato grado di antropizzazione" del PTCP e viceversa. Si proceda, pertanto, alla corretta caratterizzazione delle zone.
15. Relativamente alla "Viabilità storica", nella tavola RUE T4.1 S non sono stati riportati alcuni tracciati indicati dal PTCP (tav. A1.3) ed è, pertanto, necessario completare tale tematismo.

## **TAVOLA E SCHEDA DEI VINCOLI**

16. La TAVOLA DEI VINCOLI e la SCHEDE DEI VINCOLI di cui all'art. 37 della L.R. 24/2017, dovranno essere aggiornate rispetto a vincoli/tutele intervenuti successivamente all'adozione del piano; per quanto riguarda i beni culturali e paesaggistici, al fine della verifica dei beni presenti sul territorio comunale, si potrà fare riferimento al sito: <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>.
17. Per quanto concerne le aree idonee per la localizzazione di impianti fotovoltaici riportate nella tavola RUE T4.10 relativamente alle "fasce di rispetto stradale, autostradale, ferroviario, elettrodotti e le aree intercluse al servizio delle infrastrutture viarie", il riferimento normativo è la lettera D) dell'Allegato alla delibera dell'A.R. 28/2010.
18. Poiché la S.P.10R è ritornata di competenza statale, occorre modificare la tavola RUE T4.3 individuandola con la classificazione corretta e inserendo la relativa fascia di rispetto.
19. Nella tavola RUE T4.3N il box relativo alla "Viabilità urbana di progetto" risulta privo di simbologia. Nell'elaborato RUE T4.3S occorre eliminare la difformità presente tra la parte grafica e la legenda relativamente al tema della "Viabilità urbana di progetto".
20. Occorre verificare ed eventualmente correggere la campitura della centrale idroelettrica contenuta nella Tav. T4 dove sembra osservarsi un'incoerenza fra legenda e cartografia.
21. Si raccomanda di provvedere, secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 3, ad attestare nel parere di legittimità e regolarità amministrativa dell'atto di approvazione del RUE, che il piano contiene la Tavola e la Scheda dei Vincoli.

## ASPETTI GEOLOGICO-AMBIENTALI

22. **Attività estrattive** (rif. art. 93 delle Norme urbanistiche e Tav. T1) – Nel rammentare che le aree oggetto di attività estrattiva devono essere classificate urbanisticamente in base alla destinazione precedente l'inizio dell'attività o a quella prevista dal progetto di sistemazione finale, se diversa dalla prima (rif. art. 42, comma 5, delle Norme PIAE), si ritiene opportuno correggere gli inadeguati riferimenti normativi e configurare l'esercizio estrattivo come attività esclusivamente temporanea, regolata dal PAE vigente e dai contenuti del Progetto di coltivazione/sistemazione approvato. Senza dimenticare la facoltà di rinviare al PSC per le parti già efficacemente trattate in tale strumento.
23. **Gestione dei rifiuti** (rif. art. 94 delle Norme urbanistiche e Tav. T4) – Posto che la materia è attualmente regolata dal PTCP e che il Comune, attraverso il PSC, deve limitarsi a recepire le individuazioni provinciali con la facoltà di definire eventuali ulteriori limitazioni, occorre sistemare in tal senso le ambiguità normative e cartografiche contenute negli elaborati adottati, tenendo presente che il PTCP non ha una tavola denominata vR3 e circoscrivendo gli ambiti di tutela a cui deve intendersi riferita la citazione della verifica idraulica ripresa nel PSC. Senza dimenticare la facoltà di rinviare al PSC per le parti già efficacemente trattate in tale strumento.
24. **Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili** (rif. art. 96 e 97 delle Norme urbanistiche e Tav. T4) – Considerato che la normativa in materia è in continua evoluzione e con una sempre maggiore liberalizzazione da parte di normative statali volte a favorire la transizione energetica, si suggerisce di sistemare i contenuti del RUE attraverso un sostanziale rinvio alle disposizioni di cui alla DGR n. 46/2011 attuativa della delib. AL n. 28/2010, precisando tuttavia che su tale ambito tematico devono applicarsi, qualora prevalenti, le successive disposizioni nazionali e quelle regionali di recepimento e specificazione.
25. **Rischio sismico** (rif. art. 99 delle Norme urbanistiche e Tav. T4) - Occorre correggere imprecisioni ed errori normativi e cartografici contenuti negli elaborati adottati, badando ai corretti rinvii legislativi nazionali e

regionali ed evitando di riportare nel RUE le parti che non siano già efficacemente trattate nel PSC.

26. **Tutela delle risorse idriche** – Occorre comprendere la tematica inspiegabilmente omessa nell'ambito degli elaborati adottati, ricordando la possibilità di rinviare al PSC per quanto già trattato compiutamente in quella sede. A tal fine si rinvia alla Tavola A5 del PTCP e al PdGPO – Piano di Gestione delle acque, oltre che alle corrispondenti normative.
27. **Rischio idraulico** (rif. art. 98 delle Norme urbanistiche e Tav. T4) – La tematica non è correttamente e completamente riportata negli elaborati adottati. Per le opportune sistemazioni, quando non fosse sufficiente un rinvio al PSC, si tengano presente le informazioni contenute nel VinGIS provinciale in merito ai contenuti:
- del PGRA – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e delle relative direttive attuative;
  - dei provvedimenti straordinari che introducono misure temporanee di salvaguardia sulla regolamentazione delle aree a diversa pericolosità;
  - delle regolamentazioni specifiche per le APSFR - Aree a Rischio alluvionale potenziale significativo (Areas of Potential Significant Flood Risk), in particolare quelle relative all'APSFR distrettuale arginata del Po.
28. Per quanto concerne le fasce fluviali del PTCP (rif. Tav. T4) si ritiene opportuno omogeneizzare le descrizioni inserite nella scheda dei vincoli, evitando di descrivere alcune fasce fluviali attraverso gli obiettivi ed altre attraverso i criteri idraulici di delimitazione.

Il Comune di Monticelli d’Ongina, con note acquisite al Prot. prov.le n. 35050 del 22.12.2021, nn. 15110, 15111, 15112, 15113, 15114, 15115 e 15118 del 03.06.2022 ha trasmesso gli elaborati relativi al RUE, comprensivi dell’elaborato di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla LR 20/2000 e dell’espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D. Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Monticelli d’Ongina, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell’ambito della ValSAT, ha adottato il Regolamento Urbanistico Edilizio con atto del Consiglio Comunale n. 41 del 29.10.2021.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e dagli artt. 5 e 33 della LR 20/2000 il RUE di Monticelli d’Ongina è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell’art. 15 dello Decreto citato.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale del RUE, sono pervenute n. 16 osservazioni da parte di privati (di cui n. 1 fuori termine) e n. 19 osservazioni formulate dall’ufficio tecnico del Comune.

Il documento “RUE – ValSAT” è stato costruito sulla base dei contenuti della ValSAT del PSC e di quelli illustrati nell’ambito dell’Allegato VI al D. Lgs. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all’art. 13 del D. Lgs. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del RUE e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall’art. 14 del D. Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della LR 20/2000.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Regolamento Urbanistico Edilizio e a partire dalla valutazione effettuata del Piano Strutturale Comunale (PSC) delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, si è conclusa con la verifica di coerenza interna al Piano.

In tale fase centrale, la ValSAT si è concentrata sull’individuazione degli effetti indotti sull’ambiente ed il territorio dall’attuazione delle principali previsioni di RUE, consentendo di definire le necessarie misure di compensazione e mitigazione.

Relativamente alla definizione del sistema di monitoraggio per il controllo dei potenziali effetti generati dall’attuazione delle previsioni di RUE, si è ritenuto idoneo e pertanto recepito il sistema di monitoraggio e gli indicatori individuati dalla VALSAT del PSC.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del RUE, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del RUE di Monticelli d’Ongina. La metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal Comune ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte effettuate nell’ambito del Piano; in particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del

RUE stesso:

- definizione delle componenti ambientali

- sintesi dello stato di fatto del territorio
- verifica di coerenza verifica di coerenza con gli obiettivi di PSC
- verifica della sostenibilità del RUE
- verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni
- bilancio ambientale
- piano di monitoraggio.

La valutazione di coerenza ha riportato esiti generalmente positivi, evidenziando alcune situazioni di criticità puntuali. In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità precedente, considerata la proposta di RUE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del RUE stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle Riserve da parte della Provincia (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della LR 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)  
di Monticelli d'Ongina, adottato con atto C.C. n. 41 del 29.10.2021,  
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale  
(ValSAT)  
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int.**

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Monticelli d'Ongina potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della LR 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

- Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT del RUE e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle azioni di Piano.
- Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del RUE.
- Le valutazioni relative al RUE in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.
- Si rammenta che con l'atto di approvazione del RUE il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nel RUE e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.





**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi  
informativi, assistenza agli Enti Locali**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 1044/2022 del  
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti  
Locali ad oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI  
PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA, ADOTTATO CON  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 29.10.2021. FORMULAZIONE  
RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N.  
20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E  
SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai  
sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere  
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 31/07/2022

**Sottoscritto dal Dirigente  
(SILVA VITTORIO)  
con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 93 del 01/08/2022

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,  
assistenza agli Enti Locali**

**Oggetto:** REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 29.10.2021. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 01/08/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
*Il funzionario delegato*  
(SILVA MICHELE)  
con firma digitale